

25108-25

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE SANTALUCIA
MICAELA SERENA CURAMI
GIOVANBATTISTA TONA
VINCENZO GALATI
FULVIO FILOCAMO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1342/2025
CC - 16/04/2025
R.G.N. 6931/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di COSENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;

lette le conclusioni del PG, Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in preambolo, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, per grave violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a [REDACTED] con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata a suo carico il 18 settembre 2023, irrevocabile il 19 ottobre 2023, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la conversione della pena residua nella pena detentiva sostituita.

Evidenziava il Tribunale come, dalla relazione del Comune di [REDACTED] presso cui il condannato doveva svolgere i lavori di pubblica utilità, fossero emerse le ripetute assenze del condannato, che aveva omesso di presentarsi per quasi cinque mesi, senza addurre giustificazioni, se non dopo l'ennesimo sollecito telefonico; dopo avere ritenuto la documentazione presentata dalla difesa (e comprovante i problemi di salute della moglie del condannato) inadonei a costituire una valida giustificazione, il G.E. adottava le statuizioni di cui in premessa.

2. Ricorre per cassazione il difensore del condannato, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125, c. 3, 192 e 666 cod. proc. pen. e 66 legge n. 689 del 1981.

Dopo avere ricordato come il novellato art. 66 legge n. 698 del 1981 preveda la possibilità di revoca della pena sostitutiva tenuto conto dell'entità delle violazioni e dei motivi e circostanze delle stesse, si duole il ricorrente del fatto che il G.E. abbia riferito solo parzialmente i dati acquisiti, avendo omesso di valutare alcuni documenti debitamente prodotti (in particolare una missiva inviata dal Comune di [REDACTED] all'UEPE, con la quale l'ente dava atto delle giustificazioni fornite dal condannato; ed il registro delle presenze da cui emergeva la ripresa dei lavori da parte del condannato sino al 2 dicembre 2024).

Il ricorrente censura anche il provvedimento impugnato nella parte in cui ha omesso di indicare il regolare periodo di espiazione della pena sostitutiva, e di rideterminare, nel suo preciso ammontare, la pena detentiva residua da espiaire.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 e 666 cod. proc. pen. e 66 legge n. 698 del 1981.

L'ordinanza impugnata, nel revocare la pena sostitutive dei lavori di p.u., ha disposto la sua conversione in pena detentiva, senza tenere conto del fatto che il novellato art. 66 l n. 689 del 1981 (contrariamente all'art. 166 comma 9 *bis* cod. strada) non contiene alcun automatismo in tal senso, consentendo la conversione dei lavori di p.u. in altra pena sostitutiva.



Nel caso di specie, a fronte di una specifica richiesta da parte della difesa del condannato di conversione in altra pena sostitutiva, il G.E. ha ommesso di fornire motivazione alcuna, disponendo la conversione in pena detentiva.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno ad esplicitare.

2. L'art. 66 della legge, 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1 lett. p), d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che «... la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave».

A differenza del testo precedentemente in vigore, che, sia pure solo con riferimento alla semidetenzione e alla libertà controllata, prevedeva nel caso di violazione delle prescrizioni la conversione esclusivamente "nella pena detentiva sostituita", la nuova disposizione assegna al giudice procedente il potere discrezionale, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni, di revocare le pene sostitutive, convertendo la pena residua o nell'originaria pena detentiva oppure in altra sanzione sostitutiva purché più afflittiva. Fermo restando che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguglio dettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 4, n.4176 del 28/01/2022 Guarino, Rv. 282579 - 01; Sez. 1, n.32416 del31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456 - 01), il giudice deve, nel nuovo sistema, espressamente giustificare l'esercizio del potere conferitogli ed indicare le ragioni della scelta della soluzione adottata qualora sia lo stesso condannato ad avanzare, nel corso dell'incidente di esecuzione, la richiesta di convertire, allorché sia disposta la revoca, la pena residua ancora da scontare nella più afflittiva delle sanzioni sostitutive, ovvero la detenzione domiciliare.

3. A tali principi si è attenuto solo in parte il Giudice dell'esecuzione.

3.1. Il G.E. ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, avendo dato atto di avere valutato la memoria difensiva e di avere pertanto preso in considerazione le ragioni che il condannato aveva rappresentato a giustificazione delle inadempienze, legate a problemi



di salute della moglie. Il Tribunale di Cosenza, nel valutare complessivamente tutte le circostanze, ha ritenuto comunque che dette ragioni giustificatrici non fossero idonee a superare le evidenziate criticità mostrate dal condannato nell'espletamento dei lavori di pubblica utilità, come emergenti dalla relazione del comune di [REDACTED]

3.2. Il provvedimento del Giudice dell'esecuzione non chiarisce tuttavia, con precisi riferimenti temporali, i termini dell'inosservanza delle prescrizioni relative al lavoro di pubblica utilità, circostanza di rilievo per la determinazione della pena residua da espiare, dovendosi da questa detrarre il periodo di positivo svolgimento dell'attività.

3.3. Difetta poi ogni motivazione sulla conversione nella originaria pena detentiva piuttosto che in una diversa pena sostitutiva, non avendo il Tribunale esplicitato le ragioni per cui la richiesta difensiva di conversione della pena sostitutiva revocata in altra pena sostitutiva con minor grado di afflittività non potesse trovare accoglimento.

4. Le considerazioni sopra svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al punto della conversione nella pena sostituita con il conseguente rinvio al Tribunale di Cosenza per un nuovo esame.

5. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto della conversione nella pena sostituita, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 16/04/2025

Il Consigliere estensore
Micaela Serena Curami



Il Presidente
Giuseppe Santalucia



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li **10 8 LUG. 2025** 4
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marta [REDACTED]